

**Quesito n. 1**

Chiediamo se l'OS30 può essere sostituita dalla categoria OG11;

**Risposta:**

ai sensi dell'art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire lavorazioni nella categoria OS30 purchè la classifica sia corrispondente a quella posseduta.

**Quesito n. 2**

si può partecipare in ATI con impresa in possesso di categoria OG11 anziché dell'OS30 indicata nel bando stesso?

**Risposta**

Si è possibile la partecipazione in ATI con un impresa qualificata nella categoria OG11, purchè la classifica sia corrispondente a quella posseduta.

**Quesito n. 3**

È possibile parteciparvi con un ATI tra una società OG1 – classif. QUARTA e una società OG11 – classif. III ?  
(In tal caso le lavorazioni di categoria OS8 e OS7 verrebbero subappaltate interamente)

**Risposta:**

Sì, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (Art. 92 comma 1 DPR 207/10) con la precisazione che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria (art. 12 comma 2 lettera b della Legge 80/2014) e che il Bando prevede l'istituto del subappalto necessario.

**Quesito n. 4**

vorrei sapere se possiamo partecipare alla procedura come impresa singola qualificata nelle categorie OG1 classifica VI OG11 classifica III.

La categoria OS8 è subappaltabile al 100% o eseguibile con la categoria prevalente; la categoria os30 è eseguibile con la categoria OG11?

**Risposta**

L'attestazione di qualificazione SOA in categoria OG1 classifica VI abilita l'impresa singola a partecipare alla gara, permanendo la necessità di dichiarare il subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS8, essendo tale categoria a qualificazione obbligatoria (art. 12 comma 2 lettera b della Legge 80/2014) e che il Bando prevede l'istituto del subappalto necessario. La categoria OS30 è eseguibile con la categoria OG11.